

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Determinazione dirigenziale n. 240 del 19/01/2011 - d.lgs 387/2003 e s.m.i. - Autorizzazione unica in variante alla dd n. 225 del 16/06/2010, relativa all'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Loana, in comune di Malesco - Ditta ARGO S.r.l.**

Il Dirigente  
(*omissis*)  
determina

rilasciare alla ditta ARGO S.r.l. autorizzazione unica per opere in variante alla DD n. 225 del 16/06/2010 e pertanto di approvare rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta, (*omissis*), formulata dal responsabile del procedimento (*omissis*).

Avverte che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del RD 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso RD. (*omissis*) –

Proposta di conclusione del procedimento (*omissis*)

il Responsabile del Procedimento  
(*omissis*)  
propone  
(*omissis*)

A. Di approvare il progetto (*omissis*), una copia del quale, opportunamente vidimata, dovrà essere allegata all'autorizzazione unica per costituirne parte integrante; il progetto è costituito dai seguenti elaborati (*omissis*).

B. L'atto autorizzativo, completo del progetto vidimato, dovrà essere sempre disponibile presso il cantiere.

C. Di rilasciare alla ditta ARGO S.r.l. (*omissis*), autorizzazione unica per la realizzazione di opere in variante a quelle autorizzate con DD n. 225 del 16/06/2010, relative all'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Loana, in Comune di Malesco, in conformità al progetto approvato di cui alla lettera A. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni (*omissis*).

D. Di confermare integralmente tutto quanto contenuto nella DD n. 225 del 16/06/2010, la quale, unitamente al provvedimento finale, costituisce autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

E. Di stabilire che l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà le amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza dell'autorizzazione; è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto; l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa, valutate le circostanze, di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione.

F. Di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del DLgs 387/2003 e s.m.i., che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

G. L'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea.

H. Di stabilire che il titolare dell'autorizzazione unica, a seguito della dismissione dell'impianto, ha l'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. (*omissis*).

Il Dirigente  
Proverbio Mauro